



# Comune di Serravalle Scrivia

*Provincia di Alessandria*

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 686323 - cap 15069

e-mail: [ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it)

*Area Lavori Pubblici*

**Prot. 11747**

## LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI DUE UNITÀ STRUTTURALI DELLA SCUOLA 'MARTIRI DELLA BENEDICTA'

Progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 15.10.2019.  
Determina del Responsabile dell'Area LL.PP. a contrattare n. 316 del 15.10.2020  
numero di CUP: F78E18000340006  
codice CIG: 81711072CF

### ***Art. 1 - denominazione, indirizzo e recapiti dell'amministrazione aggiudicatrice***

Comune di Serravalle Scrivia  
Area Lavori Pubblici  
Via Berthoud, 49  
15069 Serravalle Scrivia (AL)  
Tel. 0143/609439 - Fax 0143/686323  
Posta elettronica certificata: [info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it](mailto:info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it)  
Posta elettronica ordinaria: [ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it)  
Indirizzo internet (URL): <http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it>

### ***Art. 2 - Oggetto dell'appalto***

Il Comune di Serravalle Scrivia intende affidare, mediante procedura negoziata l'appalto dei lavori di adeguamento sismico di due unità strutturali della scuola 'Martiri della Benedicta'  
Le prestazioni richieste sono desumibili dal progetto approvato con DGC n. 110 del 15.10.2019.  
Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016.  
Gli elaborati progettuali più significativi sono messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

I concorrenti potranno richiedere copia digitale degli elaborati progettuali ai contatti di cui al punto 1.

### **Art. 3 - Procedura**

Procedura negoziata ex art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, effettuata tramite RDO sul portale MEPA.

### **Art. 4 - Disciplina normativa**

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/16 e dal D.P.R. 207/10 per le parti non abrogate;
- norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dell'appalto riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto, nei restanti elaborati del progetto definitivo-esecutivo e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore .

### **Art. 5 - Importo a base di gara**

L'importo complessivo stimato, posto a base di gara, è pari a **€ 191.866,14 (Euro centonovantunmilaottocentosessantasei/14)** al netto dell'Iva, come dettagliato di seguito:

		<i>Euro</i>
a)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 189 994,88
b)	<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</i>	€ 1 871,26
a)+b)	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€ 191 866,14</b>

### **Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare, gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

### **Art. 7 - Requisiti di partecipazione di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 de ID.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato 5) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Serravalle Scrivia.
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e CGIL\_CISL\_UIL Piemonte, di cui alla DGC n.67 del 29.05.2017, allegato alla documentazione di gara (Allegato 4).

### **Art. 8 - Requisiti di idoneità professionale**

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2,

lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

### **Art. 9 - Requisiti di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”**

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 del DPR 207/10.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3 e in conformità all'allegato «A» del DPR 207/10, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «**OG1**».

Si segnala altresì che sono previste lavorazioni appartenenti alla categoria **OS18A** per un importo stimato di € 7.119,21.

Ai sensi dell'art. 61 c. 2 del DPR 207/10 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 92 c.1 del DPR 207/10, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG1.

### **Art. 10 - Avvalimento**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C “*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*” di cui alla Parte II<sup>a</sup> del D.G.U.E “*Documento di Gara Unico Europeo*” (Allegato n.2), contenente le seguenti dichiarazioni:

**Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di

quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

*Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.*

**NB:** Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

2. Eventuale copia **dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3. **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato 3*), con cui la stessa:
  - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
  - b) attesta che non partecipa alla medesima gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. **D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)**, da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:
  - **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
    - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" ( riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)**
    - **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";**
  - **Parte III "Motivi di Esclusione" - Tutte le sezioni;**
  - **Parte IV "Criteri di selezione"**
    - **Sezione A "Idoneità": Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
  - **Parte VI "Dichiarazioni finali"**
5. **Modulo Allegato 5) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

L'Allegato 3), il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2) e l'Allegato 5) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla medesima gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9).

## **Art. 11 - Documentazione di gara**

Per partecipare alla RDO le imprese devono presentare la seguente documentazione:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi in bollo da € 16,00 secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente disciplinare (vedi Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie), che deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto del lotto cui si partecipa, ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

2. **AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' Allegato n. 2 "**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**" (**DGUE**), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016".

Il "Documento di gara unico europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente articolo 7 del presente disciplinare.
- la dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di Pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

#### Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 2**) – compilando le seguenti parti:
  - **Parte II:**
    - **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
    - **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
    - **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
    - **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - **Parte III – Tutte le sezioni;**
  - **Parte IV – "Criteri di selezione":**
    - **Sezione A "Idoneità":**
      - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
    - **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
  - **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 2**) deve essere presentato e sottoscritto separatamente da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie.  
Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:
  - **Parte II**
    - **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)



- **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
  - **Sezione A “Idoneità”:**
    - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
  - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II**
  - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
  - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
  - **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
  - **Sezione A “Idoneità”:**
    - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
  - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

➤ In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
  - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
  - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
  - **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
  - **Sezione A “Idoneità”:**
    - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
  - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
    - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
    - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
  - **Parte III – Tutte le sezioni;**
  - **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
    - **Sezione A** “Idoneità”:
      - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
    - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
  - **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**
- Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato n. 2**) deve essere presentato e sottoscritto anche dall’**impresa ausiliaria** in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale **impresa ausiliaria** si veda quanto riportato al precedente articolo 10 del presente disciplinare.

**NB)** Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato 2**)” deve essere reso e sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- 3. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.** da rendersi tramite la compilazione del Modulo **Allegato 5)** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

- 4. COPIA dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA’.**

I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.

Tale documentazione può essere comunque sostituita da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, sostitutiva del certificato SOA che attesti l’identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione, la data di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la data di scadenza dell’attestazione, la data di scadenza della verifica triennale, le categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo, i nominativi, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e,) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie.

**NB:** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

5. **QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara (pari quindi a € 3.837,32). Per le modalità di costituzione della garanzia si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti potranno comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia, producendo la Scheda Tecnica di cui allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 allegato al DM n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di partecipazione di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In proposito all'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 si specifica che:

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

6. **PASSOE** rilasciato dal Servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
7. **(Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti) ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
8. **(Solo in caso di avvalimento)** In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 10.

## **Art. 12 – Offerta economica**

L'offerta economica, redatta utilizzando il fac-simile di sistema messo a disposizione dalla piattaforma mepa, dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente deve indicare:

- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento dell'appalto cui partecipa;
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento dell'appalto cui si partecipa (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base)

**NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta **digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta **digitalmente solo dall'impresa mandataria** “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta **digitalmente** congiuntamente, **a pena di esclusione, da tutte le imprese** che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **Art. 13 - Criterio di aggiudicazione e verifica dell'anomalia dell'offerta**

Le offerte saranno valutate con il criterio **del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/16.

Il criterio di scelta prevede l'esclusione automatica per le percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del decreto legislativo 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L. n. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 si procederà all'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

## **Art. 14 - Aggiudicazione definitiva e sua efficacia**

Il Comune di Serravalle Scrivia, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/16, provvederà all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre diverrà vincolante per il Comune solo alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della stipula del contratto, sino all'esito positivo dei controlli effettuati sull'aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente invito di gara, nonché dalle vigenti disposizioni normative.

Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del servizio, in pendenza della stipula del contratto, per ragioni motivate di necessità ed urgenza.

Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva inoltre il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

#### **Art. 15 - Adempimenti dell'affidatario del servizio**

L'affidatario dell'appalto è tenuto ad adempiere, previa formale richiesta del Comune di Serravalle Scrivia, ai seguenti obblighi:

- costituire le garanzie e le coperture assicurative previste dalla normativa vigente e richieste dal Capitolato Speciale.
- dare atto, concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto;
- presentare una dichiarazione contenente:
  - l'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/10;
  - l'indicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla procedura negoziata in oggetto;
  - l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 16 - Responsabile del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto della presente gara è il sottoscritto ing. Federico Fontana, responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Serravalle Scrivia – Via Berthoud 49 – 15069 Serravalle Scrivia (AL) – tel. 0143/609439 – e-mail : ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16, il Comune di Serravalle Scrivia comunicherà ai concorrenti l'esito della gara ed ogni altra informazione dovuta, sia durante lo svolgimento della gara sia dopo la sua conclusione (date delle sedute, esclusioni, aggiudicazioni) a mezzo posta elettronica PEC.

Il Comune di Serravalle Scrivia provvederà alla post-informazione relativa alla presente procedura anche attraverso la pubblicazione all'albo on-line e sulla pagina web dedicata alla procedura.

#### **Art. 18 - Tutela della privacy**

Si veda in proposito l'informativa in calce al modulo di domanda di partecipazione allegato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
f.to Ing. Federico Fontana